

Signori, io considero questa legge come una macchina molto pericolosa. Ora, credo far atto di buon cittadino, proponendovi una valvola di sicurezza. La valvola di sicurezza consiste nel mio articolo addizionale.

Badate, o signori; in questo momento il paese si agita; ci sono qua e là degli scioperi; questi scioperi, forse, si muteranno in tumulti, e ai tumulti potrà succedere qualche cosa di peggio. (*Mormorio a destra*)

Io mi credo nel debito, non dirò qual deputato, ma quale semplice cittadino, di adoperare gli ultimi sforzi onde evitare i mali che questa legge può ingenerare. Io credo che ove le popolazioni sapessero che le provincie, le quali non vogliono sottostare a questa gravissima imposta, possano liberarsene per via d'un voto del loro Consiglio provinciale, ciò solo equivarrebbe ad un calmante.

Noi abbiamo fortunatamente nove mesi di tempo, poichè questa legge non andrà in vigore che al 1° gennaio dell'anno venturo. In questo frattempo i Consigli provinciali, sia nella loro Sessione ordinaria di autunno, sia in una Sessione straordinaria, mediante l'invito dei prefetti, potranno risolvere se debbano o no subire una tale imposta. (*Interruzioni a sinistra*)

Ma si dirà... prego il signor presidente a volermi ottenere un po' di silenzio.

PRESIDENTE. Si raccomandi anche dalla parte sua, perchè sovente i rumori vengono dai suoi vicini.

RICCIARDI. Pur troppo, e da chi meno di tutti dovrebbe interrompermi.

Ci sarà ancora un altro vantaggio per le provincie che non vorranno sottostare alla tassa, cioè eviteranno la spesa gravissima dei contatori, mentre allo Stato si eviterebbe quella di tre milioni, ove tutte le provincie d'Italia respingessero colla tassa sul macinato il sistema dei contatori.

Io credo che la Commissione non dovrebbe rigettare questa mia proposta; e siccome essa mi sembra assai grave, e però degna di venire studiata, io proporrei che la votazione di quest'articolo fosse differita a domani, cioè dopo che la Commissione avesse dette le sue ragioni pro o contro. Ma lì, su due piedi, mentre la Camera non mi sembra neppure in numero, io credo che non lo si possa votare.

Signori, io ho creduto di dover fare un ultimo sforzo a far sì che questa legge riuscisse meno esiziale. Finirò col fare alla Camera una dichiarazione.

Io credo funestissima questa legge. Pure, votata che sia, diventando legge dello Stato, noi, i quali siamo da lungo tempo avvezzi a fare ogni sforzo nell'interesse dell'unità nazionale, ad ovviare ai guai creati dagli errori della maggioranza e dei vari Ministeri, che si sono succeduti al potere, ci adopreremo alacramente, anche sacrificando quell'avanzo di popolarità di cui godiamo, a far sì che le popolazioni persistano nell'eroica pa-

zienza, di cui hanno dato finora prove sì numerose. (*Bene!*)

PRESIDENTE. Domando se è appoggiato quest'emendamento.

RICCIARDI. Scusi, signor presidente; io ho proposto che la Commissione lo esamini.

PRESIDENTE. Esso è stampato da parecchi giorni: s'immagini se la Commissione non lo ha già esaminato!

RICCIARDI. Non sarà, io credo, un gran male il differire una risoluzione fino a domani, e la risposta della Commissione sia pure un *no*, mi persuaderà meglio.

PRESIDENTE. Ma c'è speranza che la discussione della legge sia terminata oggi, e non conviene sospenderla per un più lungo esame di questa proposta che è nota a tutti. Il tempo è prezioso.

RICCIARDI. In questo caso ritirerò la mia proposta.

PRESIDENTE. « Art. 23. La presente legge andrà in attività col primo gennaio 1869, e a datare da tale giorno le disposizioni dell'articolo 5 del decreto legislativo 28 giugno 1866, n° 3023, saranno applicate eziandio ai redditi provenienti dai titoli del debito pubblico, pei quali si riscuoterà l'imposta di ricchezza mobile, mediante ritenuta all'atto del pagamento degli interessi fatto dal tesoro, così all'interno che all'estero. »

A quest'articolo i deputati Bembo e Collotta hanno proposto il seguente emendamento:

« La presente legge andrà in attività col primo gennaio 1869.

« Col primo luglio poi dell'anno corrente le disposizioni dell'articolo 5 del decreto legislativo 28 giugno 1866, n° 3023, saranno applicate eziandio ai redditi provenienti dai titoli del debito pubblico, pei quali si riscuoterà la imposta di ricchezza mobile, mediante ritenuta all'atto del pagamento degli interessi fatto dal tesoro, così all'interno come all'estero. »

L'onorevole Bembo ha facoltà di svolgere, se lo crede, il suo emendamento.

BEMBO. L'articolo 23 applica ai redditi provenienti dai titoli del debito pubblico lo stesso sistema di percezione d'imposta sulla ricchezza mobile che, in base al decreto legislativo 28 giugno 1866, è applicato agli assegni fissi personali che si pagano dal tesoro per-conto erariale; cioè il sistema di percezione mediante ritenuta sia all'interno che all'estero.

Posto dunque il principio che anche i possessori dei titoli di debito pubblico sono soggetti all'imposta della ricchezza mobile come qualunque altro, e ciò per la legge 14 luglio 1864, e che la ritenuta non è una nuova imposta, ma un mezzo di percezione di una imposta esistente, un mezzo con cui evitare gl'inganni, la delusione, le frodi; io credo che noi saremo pressochè unanimi nelle nostre conclusioni. Se vi ha divergenza di opinione, ciò sta nell'applicazione di questa misura anche all'estero.